

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Interpretazione del contratto e violazione di legge: ricorso per Cassazione? Sì ma con limiti. Ecco quali.**

La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra.

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza 1.3.2019, n. 6156**

...omissis...

La società Lamier spa, in amministrazione straordinaria, ha chiesto il rimborso di 249.872,10 Euro, che erano stati corrisposti quale anticipo di imposta su accantonamenti TFR. In particolare, dopo che la società aveva corrisposto quell'anticipo, i lavoratori si erano insinuati al passivo, ed avevano ottenuto il pagamento del loro credito (TFR) dal Fondo di garanzia.

Conseguentemente, la società riteneva di aver diritto alla restituzione dell'anticipo, che era stato messo in dichiarazione come credito di imposta.

Poichè Agenzia delle Entrate non aveva dato seguito alla richiesta di rimborso, la società ha impugnato il silenzio rifiuto ottenendo ragione in entrambi i giudizi di merito. La Commissione di secondo grado, preso atto che il contratto di affitto di azienda che la società aveva sottoscritto, quale cessionaria, comprendeva anche i rapporti di lavoro subordinato, ha ritenuto che effettivamente avendo la società corrisposto per tali lavoratori l'anticipo TFR, aveva un credito che non poteva più recuperare, anche perchè il TFR era stato infine pagato dal Fondo.

Avverso tale decisione ricorre Agenzia delle Entrate con due motivi.

Con il primo denuncia difetto assoluto di motivazione, ritenendo la sentenza impugnata niente affatto motivata, del tutto priva dei motivi e delle ragioni che la dovrebbero giustificare. Con il secondo motivo invece denuncia plurime violazioni di legge consistenti sia nell'erronea valutazione dei fatti che nell'erronea interpretazione del contratto di affitto di azienda.

Si è costituita la società, ed ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile oppure rigettato nel merito.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo denuncia un vizio (il difetto di motivazione) non prospettabile nei termini in cui è posto dalla ricorrente, considerato che il ricorso è stato accolto in modo conforme in entrambi i gradi di giudizio, e considerato che il vizio di motivazione ha una sua diversa configurazione dopo la riforma del 2012. Ad ogni modo, non si può dire che la sentenza difetta del tutto di motivazione, posto che sono indicate le ragioni che supportano la decisione, le quali essenzialmente consistono nel riferimento all'affitto dell'azienda come comprensivo dei rapporti di lavoro; nell'aver corrisposto l'imposta su un anticipo di TFR, che poi è stato invece versato dal Fondo, e dunque nella impossibilità di riprendere il credito di imposta.

Quanto al secondo motivo, a prescindere dal fatto che si risolve nella censura di plurime e diverse violazioni di legge, a ben vedere, alla fine, esso consiste nella denuncia, da un lato, della erronea interpretazione dei fatti, e nell'altro nella erronea interpretazione del contratto.

Quanto a questa ultima, invero va rilevato che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. 28319/ 2017; Cass. n. 16987/2018).

Il ricorso è pertanto inammissibile con ogni conseguenza in ordine alle spese.

pqm

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di 5600,00 Euro, oltre accessori se dovuti.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2019